



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 27/12/2019

OGGETTO: Interpellanza consegnata in sede di Consiglio Comunale del 29/11/2019

L'anno **2019**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DOT.T.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

Premesso che la presente delibera non necessita di pareri in quanto atto di indirizzo politico (art. 49 comma 1 D.Lgs. 267-2000);

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce il secondo punto iscritto all'ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

*Il Sindaco **Fausto Giuliani** in riferimento all'interpellanza consegnata in sede di Consiglio Comunale del 29/11/2019 passa la parola al Consigliere **Riccardo Bartoli**.*

Uditi tutti gli interventi, riportati nel verbale di resoconto stenotipato allegato in copia (allegato n. 1)

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n. 1)
- interpellanza (allegato A)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA ROSA MARIANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO P.T.
FAUSTO GIULIANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 16/01/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

Interpellanza Urgente

CONSEGUENZA DELLA VERBA IN SEDUTA DI CONSIGLIO
COMUNALE DEL 29.11.2019.

RLH

PREMESSO CHE :

al CAPO V del Regolamento del Consiglio Comunale

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20

(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco, degli assessori o dei consiglieri delegati su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. 2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

CONSIDERATO CHE

- L' art. 1 della L. n. 147/2013, nello stabilire copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654), ha precisato che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650) e che il comune, deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651), considerando, tra le componenti di costo, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e ambientale, nonché al tributo comunale sui servizi (TARES) (comma 654-bis. Le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013). Tale ultimo termine risulta confermativo della più generale disposizione che prevede che gli Enti Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296).

- Non pare possa essere revocata in dubbio la natura decadenziale e perentoria del predetto termine, anche in considerazione delle esplicite conseguenze ope legis previste per la sua inosservanza, consistenti nella proroga delle tariffe ed aliquote valesvoli per gli esercizi precedenti e nella totale mancanza di effetti per l'anno in corso di eventuali deliberazioni tardive; le surriportate disposizioni normative, oltre a garantire una evidente connessione tra l'attività rilevante agli effetti finanziari e le previsioni di bilancio, mirano «... a salvaguardare, in ossequio ai principi inerenti all'esercizio della potestà impositiva, la certezza nei rapporti dell'ente interessato con i contribuenti, nei riguardi dei quali gli stessi atti producono effetti esterni» (cfr. Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 175/2015/PAR).

- Si consideri, peraltro, che, già con riferimento alla normativa regolante la tassa per i solidi urbani (TARSU), con deliberazione n. 2 del 2011 le Sezioni riunite della Corte dei Conti, in

sede di controllo, hanno ritenuto non ammissibili variazioni successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.

-Tale richiamata pronuncia ha aderito alle considerazioni svolte dalla remittente Sezione di controllo per la Liguria, che già a quel tempo aveva rilevato che «la disciplina vigente della TARSU (art. 69 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come integrato dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.

388), rimette alla potestà dell'ente locale la determinazione della tariffa ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione», e con ciò rispondendo «... ad un evidente criterio di ragionevolezza rappresentato dal bilanciamento dell'esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, e di quella di copertura delle spese previste in bilancio, che con specifico riferimento ai costi di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti devono essere assicurate mediante il gettito della TARSU» (cfr. anche Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. gettito della TARSU» (cfr. anche Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. 110/2017/SRCPIE/PAR).

La perentorietà del termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appare confermata dall'espressa deroga prevista dall'art. 193, comma 3, del TUEL, che consente la modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza dell'ente ma solo ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e entro la data di cui al precedente comma 2. Con riferimento a tale ipotesi è stato precisato che «... la possibilità di determinare variazioni del piano tariffario entro il termine del 31 luglio deve rientrare in una più ampia e corretta programmazione e deve essere agganciata ad un accertamento più globale degli equilibri di bilancio, coerente con i postulati di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011, mentre non può essere ricondotta sic et simpliciter all'aumento dei costi del servizio intervenuto nel corso degli ultimi anni, atteso che la circostanza, valutata singolarmente, sarebbe palesemente inidonea ad integrare gli estremi della fattispecie derogatoria di cui all'ultima parte dell'art. 3 dell'art. 193 del TUEL» (cfr. Sez. reg. contr. fattispecie derogatoria di cui all'ultima parte Sicilia, del. n. 179/2017/PAR; in tema cfr. anche TAR Basilicata, sent. n. 788/2018). n. 788/2018).

- Dal principio stabilito dall'art. 1, comma 650, della L. n. 147/2013 (e cioè che la tariffa è commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria) si evince che i costi del servizio «devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all'esercizio finanziario di competenza)»;

CONCLUDENDO:

Con la presente interpellanza urgente si richiede al Sindaco e/o all'assessore al Bilancio se ogni variazione ruolo degli anni di riferimento siano stati rispettivamente riportati nei PEF (piano economico finanziario) degli anni successivi a quelli di competenza ?

